



**Atto costitutivo dell'associazione di promozione sociale
"inCerchio, per le persone fragili"**

L'anno 2015, il giorno 15 del mese di giugno, in Milano, Piazza Luigi di Savoia n. 22, sono presenti i signori:

Cotroneo Cristina Margherita Vittoria, nata a Milano (MI) il giorno 21/02/1964 e residente in Milano, Via Sapri n. 67, cod. fisc. CTCST64B61F205J;

Chiaromonti Paolo Giacomo, nato a Milano (MI) il giorno 29/03/1953 e residente in Milano, Via Dezza Giuseppe n.43, cod. fisc. CHRPGC53C29F205P;

Dehò Milena, nata a Milano (MI) il giorno 30/06/1971 e residente in San Donato Milanese (MI), Via Angelo Moro n.5/A, cod. fisc. DHEMLN71H70F205O;

Melca Valeria, nata a Taranto (TA) il giorno 23/12/1973 e residente in Milano, Via Maestri Campionesi n.17, cod. fisc. MLCVLR73T63L049E;

Sala Sabrina, nata a Monza (MB) il giorno 02/01/1981 e residente in Monza (MB) Via Bosisio Pietro n. 2, cod. fisc. SLASRN81A42F704U;

Castiglioni Maura, nata a Cavallasca (CO) il giorno 08/02/1959 e residente in Milano, Via Nino Bixio n. 30, cod. fisc. CSTMRA59B48C374X;

Labianca Cristina Maria, nata a Sesto San Giovanni (MI) il giorno 27/03/1985 e residente in Sesto San Giovanni (MI), Via Magenta n. 180, cod. fisc. LBNCSST85C67I690N;

Piglia Daniela, nata a Milano (MI) il giorno 28/02/1967 e residente in Milano, Via Ugo Betti n. 2, cod. fisc. PGLDNL67B68F205N;

Blaise Davide, nato a Roma (RM) il giorno 26/09/1979 e residente in Milano, Via San Calocero n. 27, cod. fisc. BLSDVD79P26H501B;

Leaci Giacomo Costantino, nato a Asuncion (Paraguay), il giorno 24/08/1962 e residente a Cologno Monzese (MI), Via Leopardi n. 6, cod. fisc. LCEGMC62M24Z610Z.

[Handwritten signatures and initials of the attendees]

Detti signori convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "inCerchio, per le persone fragili".

Art. 2 - Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Milano (MI), Piazza Emilia n. 9 e la sua durata è illimitata.


Art. 3 - Scopo sociale

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale ed assistenza con attività a carattere sociale, civile, culturale per la promozione e la tutela dei diritti umani, in particolare delle persone con fragilità.

In particolare, l'Associazione intende rivolgere la propria attività a persone, minori o maggiorenni, cittadini italiani o meno, in stato di fragilità derivante da disabilità fisica, intellettuale, sensoriale, disagio psichico, patologie geriatriche, dipendenze e da ogni altra causa e condizione, nonché ai loro familiari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione intende offrire ai soggetti di cui al comma precedente:

- a) servizi ed interventi sociali di orientamento, accompagnamento ed aiuto inerenti alle fragilità da cui i diversi soggetti siano colpiti;
- b) servizi ed interventi legali di orientamento, consulenza e assistenza per la tutela dei diritti;
- c) servizi ed interventi educativi;
- d) servizi ed interventi psicologici di supporto alle persone fragili, ai familiari, ed ai *care giver*;
- e) servizi e attività di *disability e case management*;
- e) attività di costituzione e conduzione di gruppi di AMA –Auto Mutuo Aiuto;
- f) assunzione e gestione di incarichi di amministrazione di sostegno e di tutela;
- g) servizi ed interventi di monitoraggio dei progetti di vita di persone fragili;



Phre D Am S CC 2 Lee / car
NO me of Paul

h) attività di formazione legata agli ambiti di operatività dell'associazione.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata

Art. 5 - Organi sociali

L'associazione avrà i seguenti organi sociali:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente e il vice-Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Tesoriere;
- e) il Comitato Scientifico

Art. 6 - Statuto sociale

L'associazione è retta dallo statuto che si allega alla presente scrittura privata sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale e dagli eventuali regolamenti.


Art. 7 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed il momento fondamentale di confronto.
2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'associato può delegare un altro associato a rappresentarlo in Assemblea. E' ammessa una sola delega per associato.
3. Gli aventi diritto che intendono associarsi all'Associazione sono tenuti a tesserarsi annualmente e devono pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

Art. 8 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo dell'associazione, per il primo triennio, viene così costituito:

- la Sig. ra Sala Sabrina in qualità di Presidente;



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page. On the left, there are two rows of initials: the top row contains 'Pm', 'SE', 'Jm', 'S', and 'CC'; the bottom row contains 'ND', 'Lm', 'S', and 'Pll'. In the center, the number '3' is written. On the right, there is a large, stylized signature that appears to be 'Cec. / ead'.

- la Sig. ra. Labianca Cristina Maria in qualità di vice-Presidente;
- il Sig. Chiaramonti Paolo in qualità di Consigliere e Tesoriere;
- la Sig. ra Piglia Daniela in qualità di Consigliere;
- il Sig. Bloise Davide in qualità di Consigliere.
- la Sig. ra Melca Valeria in qualità di Consigliere;
- la Sig. ra Dehò Milena in qualità di Consigliere.

Art. 9 - Quota di iscrizione dei soci

La quota di iscrizione dei soci che entrano a far parte dell'associazione verrà determinata dal Consiglio Direttivo con propria delibera. In assenza di deliberazione si intende mantenuta la quota dell'anno precedente.

Art. 10- Presidente

Il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'ente, viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione degli atti presso i competenti uffici.

Art. 11 - Nomina del primo Consiglio Direttivo

Per il primo mandato il Consiglio direttivo è formato dai membri indicati nell' art. 8 e avrà durata fino all' approvazione del terzo bilancio successivo alla costituzione (31 dicembre 2017) e il rinnovo dello stesso si svolgerà secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 12 - Spese

Le spese della presente scrittura privata sono a carico dell'associazione.

Firme dei presenti:

David Bloise
Milena Dehò
Valeria Melca
Daniela Piglia
Paolo Chiaramonti

Guido Isabella
Cinzia Cinti

AGENZIA DELLE ENTRATE
 DP I MILANO - UT Milano 1

EGISTRATO IN DATA 02/07/15 SERIE 3 N. 5459
 CON € 200,00 (DUECENTO/00)



02 LUG. 2015

PER DELEGA DEL DIRETTORE
 PROVINCIALE
 Guido Isabella

IL FUNZIONARIO
 Cinzia Cinti



Allegato A

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“inCerchio, per le persone fragili”

Titolo I - Natura e finalità dell'Associazione

Art. 1 (Natura)

1. È costituita ai sensi della legge n. 383/2000, della legge regionale n. 1/2008, relativi regolamenti e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale denominata **“inCerchio, per le persone fragili”**, con sede nel comune di Milano.
2. L'Associazione, è indipendente, apolitica ed aconfessionale ed opera senza limitazioni di durata.

Art. 2 (Finalità)

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale ed assistenza con attività a carattere sociale, civile, culturale per la promozione e la tutela dei diritti umani, in particolare delle persone con fragilità.
2. Per meglio perseguire le proprie finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.
3. Per meglio perseguire le proprie finalità l'Associazione potrà inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati

Art. 3 (Attività istituzionali e strumentali)

1. L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività senza finalità di lucro di promozione ed utilità a favore di associati o di terzi.
2. In particolare, l'Associazione intende rivolgere la propria attività a persone, minori o maggiorenni, cittadini italiani o meno, in stato di fragilità derivante da disabilità fisica, intellettuale, sensoriale, disagio psichico, patologie geriatriche, dipendenze e da ogni altra causa e condizione, nonché ai loro familiari.

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione intende offrire ai soggetti di cui al comma precedente:

- a) servizi ed interventi sociali di orientamento, accompagnamento ed aiuto inerenti alle fragilità da cui i diversi soggetti sono colpiti;
- b) servizi ed interventi legali di orientamento, consulenza e assistenza per la tutela dei diritti;
- c) servizi ed interventi educativi;
- d) servizi ed interventi psicologici di supporto alle persone fragili, ai familiari, ed ai *care givers*;
- e) servizi e attività di *disability e case management* ;
- e) attività di costituzione e conduzione di gruppi di AMA –Auto Mutuo Aiuto;
- f) assunzione e gestione di incarichi di amministrazione di sostegno e di tutela;
- g) servizi ed interventi di monitoraggio dei progetti di vita di persone fragili;
- h) attività di formazione legata agli ambiti di operatività dell'associazione.

4. L'Associazione potrà compiere, altresì, qualsiasi altra attività connessa alle finalità statutarie od operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese, a titolo esemplificativo, la compravendita e la permuta di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione.

Titolo II - Gli Associati

Art. 4 - Associati

1. Le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e siano disposte ad impegnarsi per realizzazione di tali finalità, acquistano la qualifica di associato a seguito dell'accoglimento della domanda presentata al Consiglio direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo.

2. Le persone giuridiche, se associate, partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata.

3. Gli associati compongono l'Assemblea.

Art. 5 - Diritti ed obblighi degli Associati

1. A tutti gli associati sono riconosciuti identici diritti ed essi devono ottemperare ai medesimi obblighi. In particolare, tutti gli associati:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto nell'Assemblea secondo il principio del "voto singolo";
- hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare l'attività preventivamente concordata;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- sono tenuti a rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti ed a versare la quota associativa annuale.

2. E', comunque, prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

3. E', altresì, prevista, l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 6 - Perdita della qualità di Associato

1. La qualità di associato si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione o che non sia in regola con il versamento della quota associativa. Contro l'esclusione il socio può ricorrere al giudizio dell'Assemblea.

3. Il recesso è consentito a qualsiasi associato ed in qualsiasi momento. Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

Titolo III - Disposizioni economico-finanziarie

Art. 7 - Fondo comune e mezzi finanziari

1. L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili indicati nell'atto costitutivo.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.
3. L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività attraverso:
 - a) le quote e i contributi degli associati come stabilite dal Consiglio direttivo;
 - b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;
 - c) contributi elargiti nel corso di eventi e manifestazioni sociali;
 - d) eredità, donazioni e legati;
 - e) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici o privati, ivi comprese le Fondazioni Bancarie, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi e progetti, anche in partecipazione a Bandi, realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
4. I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi specifici stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
5. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea e saranno utilizzate in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 8 - Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla predisposizione e all'approvazione del rendiconto economico e finanziario e all'approvazione del bilancio preventivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

2. L'eventuale avanzo di gestione è investito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

3. E' fatto, altresì, divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Art. 9 - Organi

1. Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il vice-Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Comitato Scientifico, se ritenuto necessario

2. Le cariche sociali sono elettive e gratuite né è prevista per la loro assunzione alcun tipo di indennità, emolumento o gettone.

Art. 10 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed il momento fondamentale di confronto.

2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. L'associato può delegare un altro associato a rappresentarlo in Assemblea. E' ammessa una sola delega per associato.

3. Gli aventi diritto che intendono associarsi all'Associazione sono tenuti a tesserarsi annualmente e devono pagare la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.

4. La domanda per associarsi deve essere inoltrata, in forma scritta, compilando l'apposito modulo, al Consiglio Direttivo dell'Associazione che delibera in proposito.

5. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato.

Art. 11 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente del Consiglio direttivo, o da chi ne faccia le veci, entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico finanziario. Viene, altresì, convocata per il rinnovo delle cariche sociali ed, in via eventuale, per la presentazione del bilancio preventivo.
2. L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su decisione del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.
3. La convocazione si effettua con mail o altro mezzo che ne attesti l'avvenuto ricevimento.
4. L'invio della comunicazione e l'avviso devono avvenire almeno 5 giorni prima della data prevista per l'assemblea e devono indicare la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.
5. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
7. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e col voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli associati, deliberando a maggioranza dei presenti.
8. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
 - a) discutere e deliberare sui rendiconti economici e finanziari consuntivi e sull'eventuale bilancio di previsione;
 - b) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
 - c) eleggere i componenti del Comitato Scientifico;
 - d) eleggere, se nominato, il Revisore legale;

Carri / ...

[Handwritten signatures]

- e) deliberare sulle azioni di ordine generale dell'Associazione;
- f) vigilare affinché l'operato del Consiglio direttivo sia in linea con gli scopi statutari;
- g) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

9. L'assemblea delibera in sede straordinaria:

- a) sullo scioglimento dell' Associazione;
- b) sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) sul trasferimento di sede dell'Associazione, se al di fuori del territorio comunale;
- d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio direttivo.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza, nomina un Presidente per l'Assemblea, il quale nomina, a sua volta, un segretario.

11. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione, il quorum necessario per la regolare costituzione e deliberazione della stessa, le eventuali deleghe e, più in generale, dirigere lo svolgimento dell'Assemblea secondo l'ordine del giorno.

12. Delle riunioni viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

13. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

14. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto in Assemblea.

15. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su proposta del Presidente, per argomenti sottoposti a specifica valutazione del Consiglio direttivo, la votazione può essere proposta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente sceglie tra i presenti due scrutatori i quali firmeranno il verbale di scrutinio.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

Handwritten signatures and initials:
Bla...
...
...
...

1. Il Consiglio direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea fra gli associati. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
2. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, si provvede tempestivamente alla sostituzione con il primo dei non eletti risultante dall'ultima votazione effettuata. Il Consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. In assenza di un nominativo l'Assemblea procede ad elezione del membro mancante oppure procede alla ratifica di colui che sia eventualmente stato cooptato dal Consiglio Direttivo.
3. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
4. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 13 - Decadenza ed obblighi dei consiglieri

1. Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio direttivo.
2. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al vice-Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente.
3. I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di categoria degli associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino erogazioni liberali all'ente.

Art. 14 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta la gestione dell'associazione. Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.
2. Al Consiglio Direttivo spetta, altresì, a titolo esemplificativo:
 - a) predisporre il bilancio consuntivo ed, ove lo ritenga utile, quello preventivo;
 - b) determinare l'importo della quota annuale associativa;
 - c) accogliere le domande di ammissione dei nuovi associati;
 - d) deliberare la perdita della qualità di associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità;
 - e) approvare il programma delle attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea;
 - f) predisporre eventuali regolamenti.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente, con apposita delega, alcune sue funzioni.

Art. 15 - Convocazione e validità delle sedute

1. Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera raccomandata o mail, almeno 5 giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di fax o mail, almeno quarantotto ore prima della seduta.
2. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali viene redatto apposito verbale, trascritti, a cura di un segretario all'uopo nominato dal Presidente, su apposito libro.

Art. 16 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'associazione è anche il Presidente del Consiglio direttivo e viene eletto dal Consiglio al suo interno.
2. Il Presidente dirige l'Associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dall'assemblea, ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed

in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente può assumere d'urgenza decisioni da sottoporre, appena possibile, alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere ha la responsabilità contabile dell'Associazione. Sentito il parere del Consiglio Direttivo, presenta allo stesso il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Il Tesoriere ha il compito di garantire che i mezzi economici dell'Associazione vengano usati esclusivamente per le attività consentite dallo statuto.

3. Per le spese di ordinaria amministrazione, entro il limite di 5.000 euro, agisce autonomamente; per le spese urgenti agisce previa autorizzazione del Presidente.

4. Tutte le altre spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

5. Al Tesoriere spettano altresì tutti i poteri inerenti all'apertura dei conti correnti bancari e postali dell'Associazione, anche in modalità on line e di tutti gli strumenti bancari conseguenti.

Art. 18 - Il Comitato Scientifico


1. Il Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente pro-tempore dell'associazione quale membro di diritto, è composto da un numero variabile di componenti, da tre ad otto, individuati dal Consiglio Direttivo fra coloro che si siano particolarmente distinti nel campo della tutela e promozione dei diritti umani.

2. Il Comitato Scientifico, è organo consultivo dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su tutti gli aspetti di studio e ricerca, dottrinali e scientifici connessi all'attività dell'Associazione.

3. Il Comitato Scientifico presenta al Consiglio Direttivo proposte di attività di studi, ricerche, pubblicazioni, di attivazione di rapporti con altri centri studi italiani ed internazionali, di collaborazione con Università e studiosi italiani ed internazionali, di organizzazione di convegni e quant'altro ritenga utile per la promozione e/o l'organizzazione e/o la realizzazione e/o la gestione dell'Associazione.

4. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e spetta al Presidente:

- a) convocare il Comitato Scientifico fissando l'ordine del giorno delle riunioni;
- b) riferire al Consiglio direttivo le proposte del Comitato in merito al programma delle attività di competenza di quest'ultimo;
- c) coordinare l'attività programmata di ricerca, studio e pubblicazione.



Art. 19 - Regolamenti interni e personale

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono, se ritenuto utile, essere disposte con regolamenti interni a cura del Consiglio direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno, o individuando un professionista esterno, un direttore delle attività associative, al quale potrà essere riconosciuto un compenso, secondo i modi e le forme decise dal Consiglio Direttivo stesso. Al direttore sono conferite responsabilità operative e progettuali e di coordinamento del personale volontario e retribuito dell'associazione, le quali saranno specificamente delineate nella delibera di nomina.

Titolo V – Modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione

Art. 20 – Modifiche statutarie

1. Le modifiche del presente Statuto possono essere deliberate unicamente dall'assemblea Straordinaria degli associati con le maggioranze previste nel presente Statuto, su proposta del Consiglio direttivo o su mozione sottoscritta da un decimo degli associati.

[Handwritten signatures and initials]

Art. 21 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste nel presente Statuto.

2. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 22 - Rinvio a disposizioni vigenti

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le normative specifiche previste per le associazioni e, in quanto applicabili, le altre disposizioni legislative vigenti.



Davide Bizio
Gianna Sabina
Ilva Mella
Alba Delli
Maria Rosa

Stefano
Stefano
Gianna Cotroneo
Ilva Mella
Be Jean